

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO “BULLOUT 2.0” PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO – L.R. N. 1/2017.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità pro tempore

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, via Polesine 13, rappresentato dal Direttore Generale Augusta Celada

PREMESSO CHE

- la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che, all'art. 1 “Principi e finalità”, dispone, tra l'altro, che la Regione promuova e sostenga iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- la l.r. 6 dicembre 1999, N. 23 “Politiche regionali per la famiglia” all'art. 2 “Obiettivi” dispone che la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegua anche l'obiettivo di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”:
 - previene e contrasta il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo, in particolare i soggetti più fragili (art.1);
 - promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art.2).

Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione per la definizione di un bando volto a sostenere i progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017, in particolare alla definizione di una linea di intervento denominata “Bullout 2.0” volta a sostenere progetti di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo attraverso le seguenti *azioni*:

1. emanazione di un *bando*, a cura dell’Ufficio Scolastico, i cui contenuti e modalità di attuazione sono condivisi con Regione, aperto a tutte le scuole di primo e secondo grado, con l’obiettivo di individuare reti di scopo provinciali in partnership con altri soggetti pubblici e/o privati del territorio regionale interessati alla tematica.

Le istituzioni scolastiche che parteciperanno al bando, in qualità di scuole capofila della rete di scopo, dovranno presentare progetti biennali per attuare i seguenti interventi:

- realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle famiglie ed ai docenti, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo;
- costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni;
- promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori socialmente utili) anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

2. individuazione di una *istituzione scolastica*, responsabile della gestione contabile e amministrativa, da parte dell’Ufficio Scolastico attraverso un bando.

L’istituzione scolastica garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali e presidia le fasi di rendicontazione delle spese interfacciandosi con Regione per le attività di monitoraggio.

3. istituzione di un *gruppo di lavoro*, costituito da componenti di Regione e dell’Ufficio Scolastico, che ha il compito di:
 - condividere i contenuti del bando ed i relativi criteri di selezione, finalizzato all’individuazione dei progetti dedicati alla prevenzione ed al contrasto del bullismo/cyberbullismo;
 - monitorare la realizzazione dei progetti ammessi, anche attraverso l’identificazione di specifici indicatori di efficacia e attraverso l’eventuale confronto con i capofila delle reti di scopo;

Art. 3 – Compiti ed impegni di Regione

Regione collabora con l'Ufficio Scolastico per la definizione dei contenuti del bando di cui all'Art. 2.1 della presente Convenzione.

Regione istituisce il gruppo di lavoro di cui all'Art. 2.3, individuando i propri componenti.

Regione sostiene finanziariamente l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 con un contributo - per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022 - pari a complessivi € 500.000,00, di cui € 3.000,00 per la gestione amministrativa e contabile all'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio Scolastico e € 3.000,00 per l'implementazione del software di gestione della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo pubblica che costituisce strumento di condivisione e diffusione delle iniziative.

Il contributo complessivo di € 500.000,00 sarà erogato da Regione, in una unica soluzione in corso d'anno, all'istituzione scolastica che provvederà a liquidarlo agli Enti ammessi al finanziamento secondo le seguenti modalità: 90% all'avvio delle attività e il saldo del 10% alla conclusione delle attività, previa rendicontazione delle spese sostenute.

I progetti ammessi al finanziamento, per un contributo regionale a fondo perduto del 100% delle spese sostenute fino ad un massimo complessivo di € 38.000,00, avranno durata biennale (a.s. 2020-21 e a.s. 2021-22).

Le relazioni intermedia e finale, volte a illustrare le attività realizzate e i risultati conseguiti, devono essere corredate dal quadro di sintesi della rendicontazione delle spese sostenute, saranno inviate a Regione Lombardia a cura della Istituzione scolastica responsabile della gestione contabile e amministrativa.

La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'Ufficio Scolastico nei confronti di Regione medesima ed è da considerarsi escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 4 – Compiti ed impegni dell'Ufficio Scolastico

L'Ufficio Scolastico redige, in collaborazione con Regione, il bando di cui all'Art. 2.1 della presente Convenzione, curandone la pubblicazione e la graduatoria.

L'Ufficio Scolastico individua una istituzione scolastica, con relativo bando, che garantisca la corretta gestione amministrativo contabile delle attività progettuali.

L'Ufficio Scolastico si occupa dell'implementazione della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo (link <https://www.cyberbullismolombardia.it>), strumento strategico accessibile a tutta la cittadinanza (studenti, docenti, famiglie, operatori del settore), che consente il supporto alle attività del gruppo di lavoro di cui all'Art. 2.3 della presente Convenzione e la massima diffusione delle attività realizzate nell'ambito dei progetti e dei relativi risultati.

L'Ufficio Scolastico nomina la *Commissione di valutazione* dei progetti, composta da propri rappresentanti e da rappresentanti di Regione Lombardia.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

Regione in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, attraverso il gruppo di lavoro, monitora con cadenza semestrale la realizzazione dei progetti ammessi.

Regione tiene informata la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo di cui alla DGR 20 maggio 2019 n. 1637 sulle attività del gruppo di lavoro di cui all'Art. 2.3 della presente Convenzione e sul monitoraggio delle attività.

Regione e Ufficio Scolastico concordano un monitoraggio intermedio e conclusivo, avvalendosi delle relazioni intermedia e finale di cui all'Art. 3 e degli indicatori di efficacia individuati nell'ambito del gruppo di lavoro di cui all'art. 2.3, per rilevare gli esiti della realizzazione dei progetti in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2022.

Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito da parte di uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 7 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

La presente Convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 1/2017.

Art. 8 – Responsabilità, manleva e recesso

L'Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Inoltre, l'Ufficio Scolastico sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale a adempiere.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Ufficio Scolastico per la Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativamente alla gestione dei bandi di cui all'Art. 2 della presente Convenzione, del monitoraggio e rendicontazione delle attività.

Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la rendicontazione.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Art. 11 – Referenti

Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente della Struttura “Interventi per la famiglia” dr.ssa Maria Elena Sabbadini.
- per l'Ufficio Scolastico Regionale: - Dirigente Dr. Roberto Proietto.

Milano, li _____

Per Regione Lombardia:
Il Direttore Generale della Direzione
Politiche per la Famiglia, Genitorialità
e Pari Opportunità

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:
Il Direttore Generale
